



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 12/03/2008



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Definizione del servizio	4
Art. 2 – Fonti normative	4
Art. 3 – Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente	4
Art. 4 – Competenza e vigilanza sul servizio	4
Art. 5 – Determinazione numero e tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente	5
Titolo II – MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE	5
Art. 6 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione	5
Art. 7 – Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione	5
Art. 8 – Requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione	6
Art. 9 – Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione	6
Art. 10 – Titoli di preferenza	7
Art. 11 – Bando	8
Art. 12 – Presentazione delle domande	8
Art. 13 – Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione	8
Art. 14 – Inizio del servizio	9
Art. 15 – Validità dell'autorizzazione	9
Art. 16 – Trasferibilità dell'autorizzazione	10
Titolo III – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	11
Art. 17 – Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo	11
Art. 18 – Prescrizioni di esercizio	11
Art. 19 – Manutenzione e controlli del veicolo	11
Art. 20 – Sostituzione del veicolo	11
Art. 21 – Sostituzione alla guida	11
Art. 22 – Comportamento del conducente in servizio	12
Art. 23 – Comportamento degli utenti durante la guida	12
Art. 24 – Trasporto portatori di handicap	13
Art. 25 – Trasporto bagagli e animali	13
Art. 26 – Interruzione del trasporto	13
Art. 27 – Tariffe e condizioni del trasporto	13
Titolo IV – SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	13
Art. 28 – Sospensione dell'autorizzazione	13
Art. 29 – Revoca dell'autorizzazione	14
Art. 30 – Decadenza dell'autorizzazione	15



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

Art. 31 – Cessazione dell'attività.....	15
TITOLO V – VIGILANZA SUL SERVIZIO	15
Art. 32 – Forza Pubblica	15
Art. 33 – Vigilanza	15
Art. 34 – Diffida.....	16
Art. 35 – Sanzioni	16
Art. 36 – Procedimento sanzionatorio	16
Art. 37 – Irrogazione delle sanzioni	16
TITOLO VI – NORME FINALI	17
Art. 38 – Entrata in vigore	17
Art. 39 – Consegna del Regolamento ai titolari di autorizzazione.....	17



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizione del servizio

Si definisce servizio di noleggio da rimessa con conducente quello esercitato in forma professionale per il trasporto di persone con impiego di autovetture.

Per autovetture si intendono i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente.

Detto servizio è complementare ed integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea.

Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 2 – Fonti normative

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative generali e speciali:

- D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- Art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- Legge Regionale 15 aprile 1995, n. 20;
- Legge Regionale 29 ottobre 1998 n. 22;

Art. 3 – Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale; è prevista la possibilità di disporre della rimessa su territorio sovracomunale qualora i Comuni interessati al servizio si consorzino con il Comune di Concesio che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo specifica deroga; è tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici;
- c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lett. a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/92.

Non è ammesso in capo a un medesimo soggetto il cumulo di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

Art. 4 – Competenza e vigilanza sul servizio

La competenza amministrativa relativa al servizio di noleggio con conducente è del Settore



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

Amministrativo; la relativa vigilanza è affidata al Comando Polizia Locale e a tutte le altre forze dell'ordine.

Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio.

Restano in ogni caso fatte salve le competenze regionali e statali in materia.

Art. 5 – Determinazione numero e tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente

Il numero e il tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente è fissato dal Responsabile del Settore Amministrativo, entro il limite massimo del contingente assegnato al Comune dalla Giunta Provinciale.

Titolo II – MODALITA', REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 6 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Responsabile del Settore Amministrativo a seguito di assegnazione attraverso bando di pubblico concorso per titoli.

Il bando di concorso, predisposto dall'U.O. Sportello Unico è esposto all'Albo pretorio e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché su un organo di stampa a diffusione provinciale.

Art. 7 – Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione

L'autorizzazione per il noleggio da rimessa con conducente può essere rilasciata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato dell'Unione Europea o di uno Stato estero che riconosce ai cittadini italiani il diritto di reciprocità;
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;
- idonea capacità finanziaria comprovata dal possesso di automezzo adatto o da fidejussione bancaria o assicurativa di valore adeguato a quello del mezzo;

FIGURE GIURIDICHE

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

- imprese artigiane;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

Art. 8 – Requisiti professionali per ottenere l'autorizzazione

Il requisito professionale deve essere posseduto dalla persona che guida il mezzo che può essere: il titolare di ditta individuale o, nel caso di società, il legale rappresentante o il socio accomandatario o l'amministratore o un dipendente qualificato all'uopo designato dalla società.

Copia del certificato attestante il possesso del requisito professionale deve essere tenuto a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

L'esercizio della professione di noleggiatore mediante autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati in possesso di iscrizione al "Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea" presso la Camera di Commercio, di cui all'art. 9 della Legge Regionale 20/95. Si accede al ruolo mediante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 commi 2 e 5 della Legge Regionale 20/95 nonché, per i soggetti non iscrivibili di diritto di cui all'art. 11, tramite il superamento dell'esame per l'accertamento della professionalità di cui all'art. 15 della Legge Regionale 20/95.

Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:

- qualora trattasi di impresa individuale dal titolare e dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;
- in tutti gli altri casi d'impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 9 – Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente non può essere rilasciata a chi:

- a) sia sottoposto a una delle misure di prevenzione o sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 (antimafia);
- b) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- c) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990, n. 55;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

- d) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- e) sia incorso, nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza o trasferimento di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
- f) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le Leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- g) sia incorso, in almeno tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.
- h) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- i) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- j) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati in precedenza.

Art. 10 – Titoli di preferenza

I titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente valutabili secondo i criteri di massima riportati dal bando di concorso sono:

- documentata anzianità di presenza operativa nel settore (cioè titolarità di analoga autorizzazione);
- essere stato dipendente in un'impresa per lo stesso servizio per almeno 6 mesi;
- essere residente nel Comune di Concesio;
- avere la disponibilità immediata di una rimessa nel Comune di Concesio;
- dichiarazione di essere già in possesso di automezzo da adibire al servizio in oggetto.

I criteri di valutazione dei titoli di preferenza sono riportati nel bando.

A parità di punteggio l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento di selezione si fa riferimento alla data di presentazione



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

della domanda ed al numero di protocollo.

Art. 11– Bando

Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere i seguenti elementi essenziali:

1. numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
2. elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei titoli di preferenza ai fini dell'assegnazione;
3. indicazione dei criteri e dei punteggi di valutazione dei titoli;
4. indicazione del termine di presentazione delle domande e indicazione del termine entro il quale il Responsabile del Settore Amministrativo deve valutare le domande;
5. schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 12 – Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente, redatta su carta legale ed indirizzata al Comune, deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana, residenza, titolo di studio, numero di codice fiscale del richiedente;
- possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui ai precedenti artt. 7 e 8;
- insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 9;
- indicazione di eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 10 riportati dal bando.

La domanda deve essere corredata da:

- documentazione di idonea capacità finanziaria comprovante il possesso di automezzo adatto o da fideiussione bancaria o assicurativa di valore adeguato a quello del mezzo;
- documentazione atta a dimostrare i titoli di preferenza di cui al precedente art. 10;
- atto di impegno ad attrezzare nel Comune di Concesio un locale da adibire a rimessa idoneo per il ricovero del mezzo; è prevista la possibilità di disporre della rimessa su territorio sovracomunale qualora i Comuni interessati al servizio si consorzino con il Comune di Concesio.

Al momento di presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge vigente, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15/1/92 n. 21 e fatti salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.

La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 13 – Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Ai sensi delle vigenti norme regolamentari, compete ad un'apposita Commissione Giudicatrice esaminare la regolarità delle domande inoltrate dai concorrenti e proporre la loro ammissione od esclusione dal concorso.

Tale Commissione, inoltre, forma la graduatoria secondo l'ordine del punteggio finale riportato



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

da ciascun concorrente.

Il Responsabile del Settore Amministrativo comunica il provvedimento di assegnazione ai concorrenti assegnatari che dovranno produrre gli elencati documenti, qualora non siano stati allegati alla domanda:

- certificato di iscrizione al “Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea” di cui all’art. 9 della Legge Regionale 20/95 (per autovettura);
- carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing;
- contratto di assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia previsti per legge;
- documentazione atta a dimostrare la disponibilità della rimessa nel territorio comunale;
- documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto prescritto nel bando di concorso;
- iscrizione al Registro Imprese (in caso di società).
- titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- certificazione medica attestante sana e robusta costituzione.

Il Responsabile del Settore Amministrativo, acquisita tutta la documentazione elencata, rilascia l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente.

In caso di non rilascio dell’autorizzazione, per la mancata produzione entro il termine previsto dal successivo art. 14 dei documenti di cui al presente articolo o per la mancanza dei requisiti soggettivi e professionali di cui ai precedenti articoli 7 e 8 o per sussistenza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 9, il Responsabile del Settore Amministrativo provvede all’ulteriore assegnazione sempre in base alla graduatoria di cui al presente articolo.

La graduatoria è approvata dal Responsabile del Settore Amministrativo con determinazione dirigenziale secondo le disposizioni di legge vigenti ed è immediatamente efficace. Essa viene pubblicata all’Albo pretorio comunale.

La graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione; i posti che nel corso dell’anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti utilizzando tale graduatoria salvo esaurimento della stessa.

Art. 14 – Inizio del servizio

A seguito di assegnazione dell’autorizzazione il titolare deve obbligatoriamente produrre tutta la documentazione di cui al precedente art. 13 e iniziare il servizio entro 30 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento di assegnazione dell’autorizzazione, pena la decadenza. Il Responsabile del Settore Amministrativo, in caso di comprovata necessità e dietro istanza motivata, può concedere una proroga di 60 giorni.

Art. 15 – Validità dell’autorizzazione

L’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente è rilasciata senza limiti di tempo.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare tempestivamente all'U.O. Sportello Unico il cambiamento di domicilio o di rimessa o ogni altra variazione riguardante l'organizzazione dell'impresa.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 16 – Trasferibilità dell'autorizzazione

PER ATTO TRA VIVI

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona designata dallo stesso purché in possesso dei requisiti professionali di cui al precedente art. 8 e degli altri requisiti prescritti, qualora il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida; l'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio dell'autorizzazione, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio dell'attività: tale accertamento è demandato alla Commissione Medica Provinciale.

PER MORTIS CAUSA

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" può essere autorizzato a favore:

1. di uno degli eredi del titolare a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro un mese dal decesso del titolare e che dimostri di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 8 del presente regolamento;
2. di un soggetto terzo, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 8 del presente regolamento, designato dagli eredi tramite apposito atto, nel termine perentorio di due anni.

Il Responsabile del Settore Amministrativo autorizza il trasferimento dell'autorizzazione per atto fra vivi o "mortis causa" subordinatamente alla presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 13 e della seguente documentazione aggiuntiva:

- contratto di cessione registrato (atto fra vivi)
- dichiarazione di successione ed eventuale atto (mortis causa).

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di autorizzazione per trasferimento per un periodo di cinque anni dal trasferimento della prima.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

Titolo III – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 17 – Caratteristiche e riconoscibilità del veicolo

I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di dispositivi, conformi alle direttive antiinquinamento vigenti, atti a ridurre i carichi inquinanti.

Eventuali ulteriori caratteristiche del mezzo potranno essere disposte dal Responsabile del Settore Amministrativo in sede di indicazione del bando pubblico di concorso per l'assegnazione di nuova autorizzazione.

I veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente devono avere, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, una targa con la scritta "noleggio" e devono essere contraddistinti da un contrassegno recante la dicitura "NCC", dallo stemma comunale e dall'indicazione "Comune di Concesio" (cioè l'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione) ed il numero progressivo. Il contrassegno sarà collocato all'esterno del veicolo in modo visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

Art. 18 – Prescrizioni di esercizio

Ogni veicolo in servizio deve essere sempre provvisto a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge, dell'originale dell'autorizzazione o di copia conforme e del tariffario.

Qualora l'autista non sia il titolare dell'autorizzazione, il conducente deve possedere a bordo del mezzo apposita documentazione atta a dimostrare il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista, secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 21.

Art. 19 – Manutenzione e controlli del veicolo

Il titolare dell'autorizzazione deve mantenere il mezzo nel dovuto stato di conservazione e di decoro e deve effettuare i controlli di legge.

Art. 20 – Sostituzione del veicolo

Il titolare deve dare comunicazione all'Ente dell'eventuale sostituzione del veicolo. La sostituzione del veicolo comporta l'emanazione di nuova autorizzazione.

Art. 21 – Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione all'esercizio di noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, di parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo o di dipendenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

Per svolgere l'attività di conducente in qualità di sostituto del titolare dell'autorizzazione per un tempo determinato o in qualità di collaboratore o dipendente di un'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui al precedente art. 8.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

Art. 22 – Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso;
- b) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- c) presentare e mantenere pulito il mezzo;
- d) curare la qualità del trasporto e tutti i minimi particolari;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- g) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- h) conservare costantemente nel mezzo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza;
- i) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- j) nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositarlo all'Ufficio di Polizia Locale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- c) portare animali propri nel veicolo;
- d) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo;
- f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei diversamente abili.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 23 – Comportamento degli utenti durante la guida

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;
- b) mangiare, bere o fumare durante il trasporto;
- c) compiere atti contrari alla decenza, fare schiamazzi o rumori molesti;
- d) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
- e) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- f) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- g) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

vigente codice della strada.

Gli utenti possono rivolgere al Responsabile del Settore Amministrativo istanze o reclami sui quali verrà avviato un procedimento.

Art. 24 – Trasporto diversamente abili

Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti diversamente abili.

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti diversamente abili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei suddetti soggetti è effettuato gratuitamente.

Art. 25 – Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 26 – Interruzione del trasporto

Qualora il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Qualora il committente abbandoni per qualsiasi ragione il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 27 – Tariffe e condizioni del trasporto

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti.

Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa.

Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Titolo IV – SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 28 – Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere sospesa dal Responsabile del Settore Amministrativo:

- **per un periodo da 1 a 90 giorni** nel caso di:

a) violazione al divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

- b) violazione al divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/92;
- c) sostituzione del veicolo indicato sull'autorizzazione con altro senza preventiva comunicazione al Responsabile del Settore Amministrativo;
- d) destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;
- e) non conformità del veicolo e mancato adeguamento entro i termini prefissati;
- f) cattivo stato di manutenzione o conservazione del veicolo posto in servizio rilevato successivamente ad una precedente diffida in tal senso;

- **per un periodo da 91 a 365 giorni** nel caso di:

- a) guida del veicolo in stato di ubriachezza;
- b) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- c) violazione delle vigenti norme del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;

L'autorizzazione può essere sospesa anche per altre infrazioni non lievi o qualora il titolare sia stato punito per due volte in base al presente regolamento per infrazioni per le quali non è prevista l'immediata sospensione (di cui al presente articolo) o la revoca dell'autorizzazione stessa (di cui al successivo art. 29).

Il provvedimento di sospensione deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.

Durante la sospensione l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente deve essere depositata presso l'U.O. Sportello Unico e sarà restituita al termine di tale periodo.

Art. 29 – Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere revocata dal Responsabile del Settore Amministrativo nel caso di:

- a) investimento, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva;
- b) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 7;
- c) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti professionali di cui al precedente art.8;
- d) sopravvenienza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art. 9;
- e) esercizio dell'attività da parte di soggetto non avente titolo ai sensi del precedente art. 21;
- f) trasferimento dell'autorizzazione per atto fra vivi in violazione alle norme contenute nel precedente art. 16;
- g) accertata negligenza abituale nell'adempimento del servizio;
- h) non ottemperanza al provvedimento di sospensione del servizio di cui al precedente art. 28;
- i) venir meno della disponibilità della rimessa per lo stazionamento dei veicoli nell'area



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

comunale salvo periodi temporanei in casi di forza maggiore preventivamente autorizzati dal Responsabile del Settore Amministrativo.

Il provvedimento di revoca deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.

La revoca comporta il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 30 – Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui al precedente art. 13 è soggetta a decadenza:

- a) per mancato inizio del servizio entro i termini previsti dal precedente art. 14;
- b) per morte del titolare dell'autorizzazione qualora gli eredi non inizino il servizio entro i termini di cui all'art. 16 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo entro i termini previsti dall'art. 16;
- c) per mancato e ingiustificato esercizio per un periodo superiore a 4 mesi;
- d) a seguito di sospensione dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 28 per tre volte nell'arco di un anno solare;
- e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni.

La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Settore Amministrativo.

Il provvedimento di decadenza deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni.

La decadenza comporta il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 31 – Cessazione dell'attività

Qualora il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente decida di cessare l'attività, ne deve dare comunicazione scritta all'U.O. Sportello Unico allegando l'originale dell'autorizzazione.

L'autorizzazione potrà essere riassegnata tramite nuovo bando o, nei casi previsti dal precedente art. 13, tramite l'utilizzo della graduatoria vigente.

Titolo V – VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 32 – Forza Pubblica

E' fatto obbligo al titolare di autorizzazione di compiere servizi ordinati da agenti o funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento del servizio in atto. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettata alle norme di legge.

Art. 33 – Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e alle normative vigenti è demandata alla Polizia Locale e agli uffici ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 34 – Diffida

Il Responsabile del Settore Amministrativo diffida il titolare dell'autorizzazione qualora lo stesso o un suo sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non presti con regolarità il servizio;
- c) non presenti il veicolo alle visite di accertamento nelle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;

Al titolare già diffidato che incorra nuovamente in una delle violazioni possibili di diffida, si applica la sospensione prevista dal precedente articolo 28 (sospensione) e le sanzioni dei successivi articoli 35 e 36 (sanzioni).

Art. 35 – Sanzioni

Ferme restando le disposizioni previste da ogni altra legge regionale o statale in materia, tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento che non trovino la loro menzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisce reato, sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Si applicano in ogni caso le disposizioni della Legge 24.11.1981 n. 689.

L'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra è ininfluenza sull'applicazione, nei casi previsti, dei provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione per i casi indicati nei precedenti artt. 28, 29 e 30 del presente regolamento.

La Giunta Comunale può aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 36 – Procedimento sanzionatorio

Il Responsabile del procedimento di irrogazione delle sanzioni è il Responsabile del Settore Amministrativo il quale agisce sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada. L'ingiunzione di pagamento deve essere notificata all'interessato nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni. Entro 15 giorni dalla data di notifica l'interessato può far pervenire al Sindaco eventuali scritti difensivi; il Sindaco decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Art. 37 – Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni di cui al presente regolamento sono irrogate nel rispetto della vigente normativa e in particolare di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni, dalla Legge Regionale 5.12.1983 n. 90 così come modificata dalla Legge Regionale 4.6.1984 n. 27 e dall'art. 7 - bis del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario dell'autorizzazione od ai suoi aventi



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Amministrativo – Sportello Unico

www.comune.concesio.brescia.it

causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

TITOLO VI – NORME FINALI

Art. 38 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'Albo pretorio. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

Eventuali modifiche dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 39 – Consegna del Regolamento ai titolari di autorizzazione

L'U.O. Sportello Unico – Settore Amministrativo provvederà a consegnare copia del presente regolamento a tutti i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciate dall'Amministrazione Comunale.